



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza della Libertà 1 - 36077 Altavilla Vicentina

Regolamento per l'esecuzione di scavi in sede stradale e/o manomissione suolo pubblico

Il Segretario – Direttore Generale

Direttore di Area

Dott. Paolo Foti

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione e classificazione amministrativa delle strade.....	pag. 3
Art. 3 - Caratteristiche delle strade comunali e vicinali	pag. 3
Art. 4 - Autorizzazione - modulistica.....	pag. 4
Art. 5 - Norme generali	pag. 5
Art. 6 - Vigilanza	pag. 6
Art. 7 - Disciplinare esecuzione lavori – norme tecniche	pag. 6
Art. 8 - Oneri e Garanzie	pag. 10
Art. 9 - Comunicazioni di inizio e fine lavori	pag. 11
Art. 10 - Interventi di imperiosa urgenza	pag. 12
Art. 11 - Programma annuale degli interventi	pag. 12
Art. 12 - Ordinanze - Responsabilità	pag. 12
Art. 13 - Programma lavori pubblici	pag. 13
Art. 14 - Sicurezza e segnaletica stradale	pag. 13
Art. 15 - Interventi su opere di recente realizzazione.....	pag. 14
Art. 16 - Modalità operative	pag. 14
Art. 17 - Iter e Validità	pag. 14
Art. 18 - Divieti - Limitazioni – Deroghe	pag. 15
Art. 19 - Disposizioni particolari per il gestore del servizio idrico integrato.....	pag. 16
Art. 20 - Sanzioni	pag. 16
Art. 21 - Norme particolari e transitorie	pag. 16

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, comprese le arterie regionali e provinciali che attraversano il Comune inserite nei centri abitati (Delib. G.M. nr. 85 del 30/06/2010).

Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea sul suolo pubblico, o su aree di proprietà comunale, su strade o aree con servitù di pubblico transito.

Chiunque voglia eseguire scavi su suolo pubblico deve ottenere l'autorizzazione dall'Autorità Comunale.

Il rilascio delle autorizzazioni allo scavo è vincolato alle priorità individuate dall'Amministrazione comunale nei programmi annuali di lavori pubblici.

Art. 2 – Definizione e classificazione amministrativa delle strade

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Le strade che attraversano il territorio comunale, in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sono classificate nel modo seguente:

- a) Strada Regionale: quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- b) Strade Provinciali : quando allacciano al capoluogo di provincia, capoluoghi di singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni fra loro.
- c) Strade Comunali : quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
- d) Strade Vicinali o Poderali : strada privata ad uso pubblico.

Art. 3 - Caratteristiche delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico

La tipologia delle strade presenti nel territorio comunale è la seguente:

- a) strada vicinale ad uso pubblico/comunale bianca o parzialmente bitumata;
- b) sede stradale bitumata e banchine laterali in terreno costipato;
- c) sede stradale bitumata, cordoli in cls. e marciapiedi in asfalto, su unico lato o su entrambi i lati della carreggiata;

- d) sede stradale bitumata, con o senza marciapiede tipo c) e/o pista ciclabile affiancata;
- e) sede stradale come al p.to d) precedente, cordoli composti da carriera in pietra pregiata e marciapiedi in lastre di pietra, elementi modulari in cls. (betonella) o simili , su unico lato o su entrambi i lati della carreggiata;

Art. 4 - Autorizzazione - modulistica

Chi intende eseguire, per proprio conto o a seguito di interventi edilizi, allacciamenti ad utenze o sottoservizi in genere comportanti scavi nelle strade regionali (centri abitato), provinciali o comunali sottoposte alle norme del presente Regolamento, deve ottenere preventivamente l'Autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici, e dell' Autorizzazione e/o Nulla osta rilasciata dagli Enti Gestori dei sottoservizi (Acque Vicentine gestisce il servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione, AIM Servizi a Rete gestisce i servizi di distribuzione energia elettrica, distribuzione gas e telecomunicazioni., ENEL, Telecom, ecc.), nelle forme previste dall'art. 6 e dall'art.12 del vigente Regolamento Edilizio, e con le garanzie come di seguito stabilite dall'Art. 8.

Nel caso in cui l'entità delle opere da eseguire dovesse richiedere la chiusura parziale o totale al transito veicolare di un tratto di strada all'interno del territorio Comunale, il Concessionario dovrà farsi carico di acquisire preventivamente uno specifico provvedimento autorizzatorio da parte del locale Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità previste dallo Stesso.

La richiesta di autorizzazione per eseguire scavi deve essere diretta all'ufficio Lavori Pubblici ed al Comando di Polizia Locale. Essa deve essere corredata di tutti gli elementi necessari (grafici in scala adeguata, relazioni, estensione e dimensioni di ingombro del cantiere con la relativa quantificazione della superficie di suolo occupato ai fini del calcolo della tassa di occupazione suolo pubblico) per individuare le opere da eseguire, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio LL. PP. - Manutenzione Strade che, comunque, può richiedere eventuali integrazioni.

Nell'allegato "A" al presente regolamento è riportato il modello da utilizzare per la richiesta di autorizzazione alla esecuzione di scavi e/o manomissione suolo pubblico

L'Ufficio LL. PP. - Manutenzione Strade rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni, previa presentazione dell'attestazione di pagamento delle tasse e deposito delle garanzie di cui al successivo art. 8.

In caso di mancato ritiro dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi dalla sua formazione, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la richiesta viene archiviata d'ufficio.

Il Concessionario all'atto della presentazione dell'istanza, deve dichiarare di essere perfettamente edotto circa la qualità e quantità di sottoservizi presenti nella zona di sottosuolo interessato dagli scavi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Per tale finalità, il Concessionario può essere autorizzato alla esecuzione di saggi nel sottosuolo, previa richiesta all'Ufficio LL. PP. - Manutenzione Strade.

L'Amministrazione Comunale, in caso di eventi eccezionali, per motivi di sicurezza o per l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse, si riserva la facoltà di richiedere, a cura e spese dei concessionari, lo spostamento, la modifica o la delocalizzazione delle condutture, dei cavi e degli impianti. A tanto il concessionario è tenuto a provvedere entro il termine indicato nel provvedimento comunale e, comunque, entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni ai sottoservizi che dovessero verificarsi in seguito a lavori a qualunque titolo eseguiti per mancato rispetto delle quote minime di posa fissate dal presente regolamento.

Art. 5 - Norme generali

Allorché i lavori impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure interessino aree di circolazione stradale di grande rilevanza ai fini del traffico, è facoltà dell'ufficio comunale stabilire un differimento temporale dei lavori e la parzializzazione dell'intervento ivi incluso l'ordine di successione nell'apertura degli scavi.

E' facoltà dell'ufficio, per ragioni di pubblico interesse, imporre modifiche al tracciato ed al programma degli scavi, nonché revocare o sospendere eventuali autorizzazioni già rilasciate. In tali ultimi casi il concessionario è tenuto al perfetto ripristino del cavo e della sede stradale nei termini fissati nel provvedimento dell'ufficio senza diritto di rivalsa alcuno nei confronti del Comune.

L'ufficio comunale competente nel rilasciare autorizzazioni di scavo si attiene scrupolosamente a quanto sancito nel presente regolamento, con facoltà di imporre, ove obiettive esigenze di pubblico interesse lo richiedano, particolari ed ulteriori prescrizioni tecniche.

Qualora particolari esigenze di pubblico interesse lo richiedano, l'ufficio comunale può imporre, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione dei lavori secondo turni continuativi diurni e notturni. In tal caso devono essere adottate particolari cautele previste dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e sicurezza stradale.

I lavori di scavo del piano stradale devono eseguirsi per tratti non superiori a metri lineari venti, in caso di lavori fognari, e metri lineari quaranta nel caso di altre canalizzazioni, salvo particolari deroghe previste dall'ufficio competente.

I lavori non possono essere intrapresi sul tratto successivo se il precedente non sia stato ripristinato con la sola esclusione del manto d'usura in conglomerato bituminoso.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre in modo visibile nell'ambito del cantiere, un tabellone indicante gli estremi dell'autorizzazione, la data di inizio e presumibile fine dei lavori, il nominativo dell'impresa, del Direttore dei Lavori e degli altri soggetti a qualunque titolo incaricati e comunque qualsiasi altra scritta prevista dalla legge.

Prima di dar seguito ai lavori di scavo devono essere interpellate le Ditte proprietarie o concessionarie dei sottoservizi stradali (acquedotto, Pubblica illuminazione, Telecom ecc.) al fine di evitare danni a servizi eventualmente esistenti, danni dei quali la Ditta sarà unica responsabile.

La Ditta dovrà attenersi, nell'esecuzione degli interventi, a quanto stabilito dai commi 2° e 3° dell'art. 21 del nuovo codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285) consapevole delle sanzioni previste dal D. Lgs. stesso; in particolare si prescrive che sia garantito il traffico veicolare e venga posta in opera e conservata efficiente, sia di giorno che durante le ore notturne, la segnaletica stradale di pericolo fino al definitivo ripristino della sede stradale.

Tutti gli scavi, salvo documentati casi di forza maggiore, di condizioni meteorologiche avverse o a seguito di interventi d'urgenza, dovranno essere conclusi nel minor tempo possibile; in particolare i lavori relativi a nuovi allacciamenti di utenze di sottoservizi (acqua, gas, fognatura, etc.) dovranno comunque essere conclusi entro il sabato alle ore 12,00, escludendo tassativamente la presenza di scavi aperti la domenica o durante le festività infrasettimanali.

Lo scavo, quando la profondità o la particolare natura del terreno lo richiedano, dovrà essere sostenuto da idonei casseri e sbadacchiature, nel rispetto della vigente normativa di cui al Dlgs. 81/2006 e successive modificazioni, per quanto riguarda la sicurezza da tenere nei cantieri temporanei e mobili.

Qualora i lavori di scavo, eseguiti in presenza di filari di piante o di esemplari di particolare importanza botanica o paesaggistica, andassero ad interessare l'apparato radicale di tali esemplari, dovrà essere rispettato quanto disposto dal D.M. nr. 142 del 3 settembre 1987 e dal Decreto Giunta Regionale del Veneto nr. 291 del 26 gennaio 1988.

Art. 6– Vigilanza

L'Ufficio Lavori Pubblici indipendentemente dagli adempimenti propri del Comando di Polizia Locale, effettua, tramite il proprio personale tecnico, un'azione di vigilanza sulla esecuzione delle opere di scavo e della successiva rimessa in pristino della pavimentazione stradale nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 7.

Art. 7– Disciplinare esecuzione scavi – norme tecniche

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Prescrizioni operative generali

Devono essere limitati al massimo i danni alla pavimentazione per l'uso di:

- fresatrici
- dischi
- escavatori
- automezzi

Il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro.

Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale, con sgombero sollecito e completo del materiale

di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs 30-04-1992 n° 285 ed artt. dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada DPR 16-12-1992 n° 495.

Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti.

Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale e successivamente anche al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata.

Le zone interessate agli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

Rinterro e ripristino provvisorio

Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito rispettando i seguenti criteri:

- il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto;
- in particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta;
- sopra il materiale sabbioso sarà posato misto granulare stabilizzato asciutto posto in opera a strati multipli pilonati;
- lo spessore finito del misto granulare dovrà essere pari allo spessore compresso del sottofondo esistente e comunque non inferiore a 20 cm;
- il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito con conglomerato bituminoso semiaperto dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 10 cm (varianti allo spessore vanno concordati caso per caso);

La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature ne' avvallamenti o slabbrature.

Se lo scavo è stato preceduto dal taglio della pavimentazione con fune e dischi per facilitare lo scavo stesso con mezzi meccanici, prima della posa del conglomerato bituminoso occorrerà procedere alla irrorazione della pavimentazione esistente con emulsione bituminosa per facilitare l'aderenza fra la pavimentazione esistente ed il nuovo strato di conglomerato messo in opera a caldo.

- Qualora il sottofondo esistente sia formato con calcestruzzo, il rinterro dovrà essere eseguito con sabbia e misto granulare stabilizzato opportunamente pilonati a strati e quindi si riformerà il sottofondo in calcestruzzo dello stesso spessore di quello esistente, e comunque non inferiore a 20 cm.

In caso di cedimenti dello scavo, l'Ufficio preposto potrà richiedere il ripristino del piano viabile con ricarica di conglomerato bituminoso, messo in opera a caldo.

Ripristino definitivo

Trascorsi 6 mesi dal ripristino dello scavo e della messa in opera del conglomerato bituminoso e comunque a costipazione avvenuta, si procederà al completamento del ripristino mediante la stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso o tappeto.

Si dovrà procedere nel seguente modo:

- pulizia della zona sulla quale si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei;
- scarifica;
- irrorazione della zona con emulsione bituminosa;
- stesa a caldo del conglomerato bituminoso, compressione e rullatura;

Lo spessore del conglomerato non può essere inferiore a cm 3 reso e finito.

La larghezza del ripristino deve essere almeno pari a 5 volte la larghezza dello scavo misurato nel suo punto di massima larghezza (esempio: scavo larghezza ml. 0,60 ripristino = a m. 3.00).

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

Generalità

Per le pavimentazioni speciali si applicano, ove possibile, le norme sopra riportate e riferite alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Nel seguito sono invece riportate le prescrizioni specifiche relative a diversi tipi di pavimentazione speciale.

Pavimentazione in basalto in lastre di pietra vulcanica

Valgono le seguenti prescrizioni:

- deve essere usata la massima cura nel togliere la pavimentazione al momento dello scavo;
- i basoli rimossi devono essere accatastati a parte e puliti da ogni incrostazione e custoditi dall'impresa esecutrice, mentre devono essere allontanati dal cantiere i basoli che risultino rovinati dall'usura e dagli agenti atmosferici;
- lo scavo deve essere riempito fino alla quota voluta con sabbia vagliata asciutta ben pilonata e costipata;
- non devono essere danneggiati i basoli posti ai bordi dello scavo;
- devono essere messi in opera i basoli, integrati da nuovi qualora ciò sia necessario seguendo il disegno geometrico preesistente;
- a lavoro ultimato non devono risultare spazi vuoti o interstizi eccessivamente larghi;
- a ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti;
- gli interstizi fra un basolo e l'altro devono essere intasati con sabbia asciutta e sigillati con emulsione bituminosa.

Cubetti o lastre di porfido

Per le pavimentazioni in lastre o cubetti di porfido devono essere eseguite le operazioni di cui al paragrafo precedente con la sola differenza che il sottofondo dovrà essere realizzato in calcestruzzo di cemento dello stesso spessore del preesistente, e comunque non inferiore a cm.20.

Altri tipi di pavimentazione

Saranno impartite prescrizioni particolari al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Il ripristino delle pavimentazioni speciali dovrà, comunque, essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni che via via saranno date dall' Ufficio preposto, anche se non esplicitamente descritte dal presente regolamento.

ESTENSIONE DEI RIPRISTINI

Per quanto riguarda l'estensione dei ripristini, indipendentemente dal tipo di pavimentazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Scavi longitudinali

a) Strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4:

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo reso cm 3) per l'intera carreggiata stradale, previa fresatura. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

b) Strade di larghezza fino a metri 9,00:

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo reso cm 3) per metà carreggiata destinata alla circolazione, previa fresatura dove è necessario e posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, ecc....

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie chiusini e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

c) Strade di larghezza superiore a metri 9,00:

L'entità della larghezza del ripristino sarà valutato di volta in volta dall'ufficio preposto.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

d) Marciapiedi:

Il rifacimento della pavimentazione deve essere eseguito per la lunghezza del tratto di scavo, e dovrà estendersi su tutta la larghezza dei marciapiedi stessi, con materiali dello stesso tipo di quello esistente, su un massetto di calcestruzzo cementizio per uno spessore di cm.15. Dovranno essere posizionati in quota i pozzetti, i chiusini, ecc... con sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati allo scavo, per marciapiede fino alla larghezza di m. 2. Per larghezza superiore a metri 2 l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato e autorizzato di volta in volta dall'ufficio preposto.

Scavi Trasversali

Quando vengono eseguiti ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata.

Tale situazione si manifesta qualora sia verificata almeno una delle due seguenti condizioni:

- strada in cui vengono rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private;
- strada con scavi che si ripetono a distanze inferiori o uguali a 10 metri.

Qualora lo scavo interessi parti di cordona di qualsiasi genere e natura, cunetta in mattonelle d'asfalto o cemento, pozzetti di raccolta acque pluviali, caditoie e di altri sottoservizi, dovrà essere ripristinato il tutto a perfetta regola d'arte.

Il lavoro dovrà essere eseguito in modo da non provocare alcuna interruzione del traffico; gli eventuali allacciamenti alle proprietà private dovranno essere realizzati sui passi carrai esistenti, oppure mediante l'utilizzo di tratti già interrati o tombinati .

CASI PARTICOLARI

In casi particolari, ed a proprio insindacabile giudizio, debitamente motivato, il Direttore di Area Lavori Pubblici, può prescrivere l'utilizzo anche di altre tecniche di perforazione, tipo microtunnelling o No-Dig (trivellazioni orizzontali teleguidate).

Gli attraversamenti delle strade regionali e provinciali S.R. 11 e S.P. 34 ALTAVILLA, S.P. 34 dir. ALTAVILLA DIRAMAZIONE PER VICENZA, SP 35 PESCHIERA DEI MUZZI, SP 120 CORDELLINA dovranno avvenire esclusivamente mediante trivellazione.

I manufatti saranno di regola interrati mediante trivellazione ad una profondità non inferiore a m. 1,00 sotto il piano viabile come prescritto dall'art. 66 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada .

Qualora la trivellazione non fosse possibile per gravi e documentati motivi, previa verifica e formale autorizzazione degli Uffici Comunali o Regionali o Provinciali competenti, si potrà far ricorso ad uno scavo di larghezza minima pari a quella necessaria ad interrare il manufatto, impegnando metà della sezione stradale alla volta, sempre rispettando le modalità sopra richiamate.

Il Concessionario sarà responsabile, sotto tutti gli aspetti e anche in futuro, della manutenzione e della perfetta messa in quota degli eventuali pozzetti stradali installati, eseguita contestualmente alle bitumature stradali.

Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, l'esecuzione delle operazioni di scavo e ripristino dovrà comunque seguire le regole del buon costruire necessarie per dare le opere finite a regola d'arte.

Art. 8 - Oneri e Garanzie

1. Il titolare dell'autorizzazione, all'atto del ritiro della stessa, deve consegnare all'Ufficio comunale l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, della tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico in conformità alle tariffe previste con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Al fine di garantire il rispetto delle modalità di ripristino previste dall'Art. 7 del presente Regolamento, contestualmente al ritiro dell'Atto Autorizzativo del quale

costituisce presupposto essenziale per il rilascio, il Concessionario è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle opere stradali .

In relazione alle caratteristiche delle strade presenti nel territorio comunale, così come definite all'Art. 3 del presente Regolamento, l'importo di detto deposito cauzionale, è così fissato :

- tipo a) € 300,00**
- tipo b) € 600,00**
- tipo c) € 800,00**
- tipo d) € 900,00**
- tipo e) € 1.000,00**

a cui deve essere sommato **€ 50,00 per ogni ml. di scavo** da eseguirsi.

La Giunta Comunale, in relazione all'aumento dei costi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, provvederà ad adeguare ogni biennio detti importi in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 60, punto 19, della Legge 23.12.1996, nr. 662.

3. I soggetti concessionari di pubblici servizi e le Società che gestiscono impianti a rete devono sottoscrivere una polizza fidejussoria a carattere continuativo complessiva a titolo di cauzione. L'entità della polizza viene determinata dall'Ufficio LL. PP. - Manutenzione Strade - sulla base dei costi presunti degli interventi annuali programmati di cui all'articolo 11, compresi quelli urgenti di cui all'articolo 10. Tale garanzia deve essere costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, nei casi di cui al successivo comma 5, prontamente reintegrata, pena la sospensione del rilascio di ulteriori autorizzazioni.

4. La cauzione viene svincolata a lavori ultimati e dopo il rilascio del certificato di corretta esecuzione lavori (allegato "F") a firma del Responsabile del Procedimento, previo sopralluogo tecnico, in un termine non inferiore a 12 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, tanto al fine di assicurare l'effettivo perfetto ripristino dello stato quo ante.

5. In caso di accertato mancato ripristino entro il termine perentorio assegnato dall'Ufficio ovvero in caso di ripristino non eseguito secondo le buone regole dell'arte, l'Ufficio provvede in danno del concessionario mediante escussione della polizza o del deposito cauzionale, previa comunicazione/diffida al titolare dell'autorizzazione e successivo invio della rendicontazione della spesa.

Art. 9 – Comunicazioni di inizio e fine lavori

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all' Ufficio LL. PP. – Manutenzione Strade, anche via fax o via telematica, l'inizio e la durata presunta dei lavori di scavo e ripristino provvisorio oltre all'inizio ed alla durata presunta dei lavori di ripristino definitivo.

Per tali comunicazioni devono essere utilizzati i modelli allegati "B" e "C", che vengono forniti parzialmente compilati al titolare dell'autorizzazione in sede di rilascio della stessa.

Art. 10 – Interventi di imperiosa urgenza

I soggetti concessionari di pubblici servizi e le Società che gestiscono impianti a rete, in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe gas o acqua, rotture tubazioni o pezzi speciali, ecc....) sono autorizzati ad eseguire scavi anche in assenza di preventiva richiesta. Gli stessi devono comunque dare comunicazione dell'intervento, anche via fax o via telematica, all'Ufficio Lavori Pubblici , entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Una volta presentata la richiesta di autorizzazione, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

Art. 11 – Programma annuale degli interventi

I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere durante l'anno solare interventi di ampliamento, estensione e manutenzione straordinaria della rete principale, entro il 28 Febbraio di ogni anno devono comunicare all'Ufficio Lavori Pubblici il loro piano degli interventi programmati. L'Ufficio si riserva di formulare motivate osservazioni e prescrivere diverse priorità d'intervento cui i soggetti concessionari di pubblici servizi dovranno adeguarsi.

I soggetti di cui al precedente comma possono richiedere, in virtù di particolari circostanze o variazioni sostanziali al programma inoltrato, l'indizione di una conferenza dei servizi che il competente ufficio comunale convoca entro 20 giorni dalla richiesta. Il verbale conclusivo della conferenza dei servizi costituisce integrazione del programma annuale.

Sono esclusi dalla programmazione di cui sopra gli interventi di manutenzione ordinaria e, più in generale, gli interventi scaturenti da esigenze non prevedibili e non programmabili. Tale circostanza dovrà essere attestata dal Responsabile Unico del Procedimento o da altro funzionario della società.

Art. 12 – Ordinanze - Responsabilità

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a richiedere l'eventuale emissione di ordinanze per la limitazione e/o regolamentazione del traffico all'atto della presentazione della richiesta.

Restano a carico del Concessionario tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza del pubblico transito, all'adozione di tutte le misure e le cautele necessarie, al posizionamento e alla perfetta efficienza di tutte le segnalazioni di pericolo prescritte dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada .

I titolari delle autorizzazioni sollevano l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, che chiunque possa lamentare a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione degli scavi e degli interventi di ripristino del piano stradale, ivi incluso il mancato rispetto della normativa inerente la sicurezza e segnaletica stradale.

Il Concessionario è responsabile di tutti gli eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in ragione dell'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione e

solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze e/o negligenze che possano indurre a richieste di risarcimento danni a cose e/o persone per inottemperanza di norme e/o regolamenti o per omessa vigilanza.

Qualora le opere di scavo dovessero interferire con altri scavi, manufatti, tubazioni, condotte, fognature o altro, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, previo accordi con gli Enti proprietari delle reti e/o dei sottoservizi, a sistemare tali intersezioni in modo che l'intervento in corso di esecuzione non rechi pregiudizio alla funzionalità di quanto preesistente .

Nel caso in cui il Comune intendesse apportare modifiche o realizzare allargamenti alla strada che comportassero la rimozione o un diverso collocamento degli allacciamenti a rete eseguiti, il Concessionario è tenuto a provvedervi, sempre a propria cura e spese, senza che questo possa costituire titolo per il riconoscimento al Concessionario di alcun tipo di indennità .

Art. 13 – Programma lavori pubblici

L'Amministrazione Comunale si impegna, nel caso di ristrutturazione o rifacimento della pavimentazione di strade esistenti che non siano state incluse nel programma annuale e triennale dei lavori allegato al bilancio d'esercizio in corso, ad informarne la popolazione interessata direttamente o con gli altri mezzi di informazione disponibili sollecitando i cittadini affinché richiedano, in tempo utile, eventuali allacci.

I soggetti concessionari di pubblici servizi sono tenuti a prendere visione del programma annuale e triennale dei lavori pubblici e, se del caso, a far pervenire proprie motivate osservazioni entro la scadenza del periodo di pubblicazione del programma. In caso di mancate osservazioni vale presunzione di nulla questo da parte dei soggetti concessionari di pubblici servizi per la realizzazione dei propri programmi di sviluppo della rete.

Art. 14 – Sicurezza e segnaletica stradale

L'esecuzione dei lavori di scavo deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti ed alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.

Devono, in particolare, essere rispettate le norme di cui al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

La segnalazione diurna e notturna dei cantieri, nonché l'organizzazione della circolazione veicolare e pedonale devono avvenire in conformità alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

L'apposizione e l'approvvigionamento della segnaletica di cantiere e stradale avviene a cura e spese del titolare dell'autorizzazione allo scavo, il quale, a fine lavori, resta impegnato alla completa rimozione della stessa ed al ripristino di quella preesistente.

I lavori devono essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo inalterate le sezioni di transito pedonale ovvero creando percorsi alternativi protetti e salvaguardando gli accessi alle abitazioni ed agli esercizi commerciali.

Art. 15 – Interventi su opere di recente realizzazione

Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali recentemente interessate da lavori di costruzione o manutenzione straordinaria è vietato, a seconda della tipologia della pavimentazione, qualsiasi intervento di manomissione o scavo per un periodo non inferiore a:

- anni 3 in caso di:
 - pavimentazioni speciali (cubetti o lastre di porfido, ecc.),
 - nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso
 - risistemazione di pavimentazione stradale esistente.

In deroga a quest'ultima disposizione possono essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore oltre a quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi sono obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Modalità operative

Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad effettuare i lavori di scavo e di ripristino a regola d'arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Fino al rilascio del certificato di corretta esecuzione lavori (allegato "F"), il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire in prossimità dello scavo ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza della circolazione stradale o si manifestino fenomeni tali da farne prevedere un rapido deterioramento.

Art. 17 – Iter e Validità

L'Autorizzazione ad eseguire le opere, fornita dall'Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, ha validità massima di 1 anno dalla data del provvedimento di rilascio, pena la decadenza dello stesso.

Una volta protocollata l'istanza di richiesta di autorizzazione con i relativi allegati, l'Ufficio Lavori Pubblici ha 30 giorni per espletare la pratica e rilasciare l'Autorizzazione.

L'incompletezza della richiesta e/o la mancata presentazione degli allegati richiesti, comporterà la sospensione della pratica.

I termini per il rilascio dell'autorizzazione inizieranno dal momento del suo completamento.

Nei successivi 30 giorni il Concessionario dovrà ritirare presso l'Ufficio Lavori Pubblici l'Autorizzazione, pena decadenza e archiviazione della stessa.

I lavori dovranno essere iniziati entro 30 giorni dal ritiro dell'Autorizzazione e del loro inizio dovrà essere data comunicazione scritta agli Uffici Comunali e al Comando di Polizia Locale per i sopralluoghi e la vigilanza del caso.

Dell'avvenuta ultimazione dei lavori di rinterro e ripristino provvisorio verrà data comunicazione scritta agli Uffici Comunali, che predisporranno gli accertamenti necessari.

Dopo un periodo di assestamento di almeno 6 mesi, dovrà essere eseguito il ripristino definitivo dando comunicazione scritta dell'inizio e fine lavori.

La durata della manutenzione della sede interessata dai lavori, da porsi a carico del Concessionario, viene fissata dall'inizio lavori fino al rilascio del certificato di corretta esecuzione lavori (allegato "F") e allo svincolo del cauzione che avverrà trascorso un periodo non inferiore a 12 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo; durante tale periodo, ad eccezione di documentati casi d'urgenza e/o di forza maggiore, non verranno rilasciate ulteriori Autorizzazioni comportati la manomissione della sede stradale.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta nel cantiere di lavoro ed esibita a richiesta, anche verbale, al personale di sorveglianza stradale. Il Comune, tramite il proprio personale di sorveglianza stradale, si riserva di poter eseguire, in qualsiasi momento e a cura e spese del concessionario, saggi e verifiche sulla qualità dei materiali messi in opera e dei relativi spessori, per controllare il rispetto delle prescrizioni tecniche menzionate.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prescrivere sia in corso di lavori sia a lavori ultimati quelle ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie per la sicurezza della viabilità e la salvaguardia della proprietà stradale.

L' autorizzazione viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Art. 18 - Divieti - Limitazioni - Deroche

Non sono soggetti alle procedure previste dal presente Regolamento gli interventi eseguiti direttamente dal Comune o da ditte appaltatrici di lavori pubblici incaricate dal Comune.

Il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione possono essere concessi una sola volta, salvo casi eccezionali di forza maggiore ad insindacabile giudizio dell'Ufficio, previo inoltre di apposita istanza adeguatamente motivata che deve pervenire, a pena d'irricevibilità, entro la data di scadenza.

Art. 19 – Disposizioni particolari per il gestore del servizio idrico integrato

Per quanto concerne l'esecuzione di manomissioni su suolo pubblico da parte di Acque Vicentine S.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato del Comune di Altavilla, vale quanto disposto nella procedura autorizzativa per l'esecuzione di lavori di scavo sulle strade comunali e relativo disciplinare, approvati nell'Assemblea di Coordinamento in data 17 aprile 2013, (allegato "G").

Art. 20 - Sanzioni

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento e per quanto in esso non previsto e disciplinato, si fa riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 21 – Norme particolari e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore primo giorno nel mese successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da autorizzare.

I ripristini delle manomissioni autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere completati, con le modalità e procedure previste dalle rispettive autorizzazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.